REGOLAMENTO (CEE) N. 1764/69 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1969

che modifica i premi di denaturazione dello zucchero fissati dal regolamento (CEE) n. 840/68

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che in base alla situazione verificatasi nel settore dello zucchero a metà febbraio 1969, i premi di denaturazione per lo zucchero destinato all'alimentazione animale sono stati fissati a zero dal regolamento (CEE) n. 840/68 della Commissione, del 28 giugno 1968 (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 354/69 (4) ;

considerando che l'esperienza acquisita nel corso della campagna saccarifera 1968/1969 ha dimostrato che la fissazione di premi di denaturazione unici e obbligatori non ha né ridotto al minimo le perdite di smercio né garantito un approvvigionamento agli utilizzatori di zucchero denaturato durante tutta la campagna saccarifera ; che a tal fine si rende necessario un sistema di aggiudicazione ; che necessita tuttavia adattare le disposizioni comunitarie a tal riguardo ; che, nell'attesa, la modesta eccedenza di zucchero esistente attualmente, può essere denaturata in base al regime praticato a decorrere dal 1° luglio 1968 ;

considerando che l'importo dei premi deve essere fissato tenuto conto dell'esperienza acquisita nel corso della campagna saccarifera 1968/1969 e dell'insieme delle eccedenze di zucchero disponibili per la denaturazione nella Comunità, criterio previsto all'articolo 2, lettera e), del regolamento (CEE) n. 768/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per alimentazione animale (5) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 840/68 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

1. Il premio di denaturazione per lo zucchero bianco è fissato a 12,50 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Il premio di denaturazione per lo zucchero greggio della qualità tipo è fissato a 11,05 unità di conto per 100 chilogrammi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 50.
(4) GU n. L 49 del 27. 2. 1969, pag. 14.
(5) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 12.